



Alle Spett.li Ditte Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE 4/2015

Oggetto: TFR in busta paga

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015 recante le norme attuative per la liquidazione in busta paga della quota di TFR maturanda (c.d. Qu.I.R.) introdotta, in via sperimentale in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, dalla Legge di Stabilità 2015. A tale riguardo, il DPCM in parola fissa, in via generale, l'inizio della corresponsione della Qu.I.R. dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Posto che lo stesso DPCM fornisce anche il modello di istanza da utilizzare, i datori di lavoro saranno nelle condizioni di poter liquidare mensilmente il TFR in busta paga, ai lavoratori che ne faranno richiesta, a partire dalla busta paga di aprile.

Prima di approfondire i principali aspetti della materia alla luce delle indicazioni operative contenute nel DPCM n. 29/2015, preme ricordare che l'erogazione mensile della quota maturanda di TFR risulta essere una facoltà per il lavoratore, il quale è dunque libero di decidere in tal senso, mentre risulta essere un obbligo per il datore di lavoro nell'ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore.

LAVORATORI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di liquidazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi.

Rimangono esclusi:

- a) i lavoratori domestici;
- b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della Legge fallimentare;
- f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all'articolo 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
- g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- h) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'articolo 7, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Nell'ipotesi in cui si sia dato avvio alla liquidazione della Qu.I.R. e dovesse, in seguito, verificarsi

- una delle condizioni previste alle lettere e), f), g) ed h) sopra elencate, la predetta liquidazione si interrompe a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza della predetta condizione e per l'intero periodo di sussistenza della medesima;



- la condizione prevista alla lettera d) sopra elencata, la predetta liquidazione si interrompe a partire dall'avvio della procedura di fallimento (a far data dall'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese) ovvero dall'avvio della procedura di concordato preventivo (a far data dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese) ovvero dall'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa (a far data dalla pubblicazione del provvedimento adottato dall'Autorità competente nella GU) ovvero dall'avvio della procedura di amministrazione straordinaria (a far data dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).

Rimane, infine, preclusa la possibilità di vedersi liquidata la Qu.I.R. in busta paga per i lavoratori dipendenti che, a fronte di un contratto di finanziamento che comporta la cessione del quinto dello stipendio, abbiano fornito il TFR a garanzia del predetto finanziamento. Tale preclusione permane fino alla notifica da parte del mutuante dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

QUOTA EROGABILE SOTTO FORMA DI QUIR

La Qu.I.R. da liquidare, su espressa richiesta del lavoratore, è pari alla quota maturanda di TFR determinata sulla base delle disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile, al netto del contributo dello 0,50% Ivs ove dovuto.

Preme evidenziare che la richiesta di liquidazione del Qu.I.R. può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In tale ipotesi, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità con conseguente obbligo di versamento dell'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

MODALITÀ DI RICHIESTA

I lavoratori interessati sono tenuti a richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R. presentando apposita istanza debitamente compilata e validamente sottoscritta. A tal fine, andrà utilizzato il modello, allegato al DPCM n. 29/2015, e riportato al termine della presente circolare.

Preme evidenziare che non è previsto alcun termine per esercitare l'opzione. Si ritiene, pertanto, che l'istanza possa essere presentata in qualsiasi mese, anche successivo a quello di marzo, fermo restando il termine di validità della stessa al 30 giugno 2018 ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente. Si ricorda, inoltre, che l'opzione, una volta esercitata, è irrevocabile fino alla predetta (30 giugno 2018 ovvero data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente).

Non sussiste alcun obbligo in capo al datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti il modello per la richiesta dell'erogazione mensile della Qu.I.R.

TEMPI DI LIQUIDAZIONE

Il DPCM n. 29/2015, all'art. 5, comma 2, dispone che "La manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore è efficace e l'erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza (...) sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove precedente".

In via generale, dunque, il datore di lavoro, a partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza da parte del lavoratore, provvede alla liquidazione della Qu.I.R., sulla base delle modalità in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione.

ESEMPIO:

Si ipotizzi che il Signor Rossi, in forza da almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, presenti, a quest'ultimo, in data 24 marzo 2015, l'istanza per vedersi liquidata la Qu.I.R.

Il datore di lavoro, con la retribuzione relativa al mese di aprile, dunque nella busta paga di aprile 2015, provvede a liquidare, in aggiunta alla retribuzione del mese in esame, la Qu.I.R. (= quota maturanda di TFR relativa al mese di aprile).

La regola introdotta dal DPCM relativa alla tempistica di corresponsione della Qu.I.R. non risulta perfettamente in linea con la previsione della Legge di Stabilità in base alla quale la possibilità, per i lavoratori che ne facciano richiesta, di percepire mensilmente in busta paga la quota maturanda di TFR, è riconosciuta "In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018".

Il DPCM n. 29/2015, infatti, pur essendo datato 20 febbraio 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, dunque, con rilevante ritardo rispetto ai tempi tecnici richiesti perché si potesse dare attuazione all'erogazione della Qu.I.R. già a partire dal mese di marzo 2015 (= busta paga di marzo 2015). Lo stesso DPCM si limita a fissare, in via generale, l'inizio della corresponsione della Qu.I.R. dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza senza fare alcun cenno all'ipotesi di istanze "fai da te" (compresa l'eventuale e-mail al

datore di lavoro) presentate precedentemente al mese di marzo e in relazione alle quali la prima Qu.I.R. da liquidare sarebbe proprio quella maturata nel predetto mese (marzo).

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

La Qu.i.R.

- è assoggettata a tassazione ordinaria e concorre alla formazione del reddito complessivo per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni d'imposta. Non concorre, invece, alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'attribuzione del bonus 80 euro;
- non costituisce imponibile ai fini previdenziali.

La Qu.I.R. non rileva ai fini della tassazione separata del TFR (quello maturato antecedentemente l'esercizio dell'opzione e rimasto in azienda ovvero versato al Fondo Tesoreria nonché quello eventualmente maturato dopo la conclusione del periodo di validità dell'opzione). Ciò significa che il periodo di corresponsione della QUIR (n. mesi) e il relativo importo corrisposto non rilevano ai fini della determinazione del reddito di riferimento per il calcolo dell'aliquota media di tassazione del TFR né della quantificazione dell'imponibile fiscale TFR.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e per l'analisi di casi specifici.

Cordiali Saluti.

Gorizia, 23 marzo 2015

Studio Ass. Peric & Drufovka
info@consulenzelavoro.it

**MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA
DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA
RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)**

(Articolo 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il

CF

CHIEDE

la liquidazione mensile della quota di Tfr maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza.

A tal fine:

- dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
- chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
- dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; (da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
- prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del Tfr, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'Inps per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

Data

Firma

Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.